CONTRATTO DI SUBAPPALTO

PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO OSTIGLIA (MN)
COMM. 23084
Intervento Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU -nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
MISSIONE: 4
COMPONENTE: 1
INVESTIMENTO: 3.3

COMMITTENTE PRINCIPALE: PROVINCIA DI MANTOVA

SUBAPPALTANTE:
PAVONI S.p.A.
VIA DON A. QUESTA 16
25079 VOBARNO (BS)

SUBAPPALTATRICE:
EDIL VITALIY SRL
VIA GIOBERTI N 9
25073 BOVEZZO BS

[redacted]

[redacted]

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

La Società PAVONI S.p.A. con sede a Vobarno Via Don A. Questa nc 16, C.F. e P. IVA 01581690987 in persona del AMMINISTRATORE DELEGATO Sig. PAVONI FABIO, di seguito denominata Impresa SUBAPPALTANTE

E

L' Impresa EDIL VITALIY SRL
In via VIA GIOBERTI N 9
Con sede BOVEZZO BS
Codice Fiscale 02872030982
Partita IVA 02872030982
CHE DICHIARA, di essere iscritta
CCIAA di Brescia
INPS di Brescia
INAIL di Brescia
CAPE di Brescia
Di seguito denominata impresa SUBAPPALTATRICE, ed in quest'atto rappresentata dal Sig. **DEMKIV VITALIY**
nella sua qualità di Amministratore Unico

PREMESSO CHE:

- l'impresa SUBAPPALTANTE,

ha in corso lavori: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO OSTIGLIA (MN) COMM. 23084
Intervento Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU -nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
MISSIONE: 4
COMPONENTE: 1
INVESTIMENTO: 3.3

Committente Principale PROVINCIA DI MANTOVA

- è intenzione dell'impresa SUBAPPALTANTE, aggiudicataria, affidare alla SUBAPPALTATRICE l'esecuzione in subappalto dei lavori come di seguito dettagliatamente specificati, nonchè come da ordine che si intende qui integralmente richiamato;

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'impresa Subappaltante affida, in subappalto a misura, alla Subappaltatrice, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta, l'esecuzione delle seguenti opere:

Lavorazione ORDINE N°23/1832 DEL 12/12/23 OPERE EDILI IN GENERE E ASSISTENZE :

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE E BASAMENTO BARACCHE DI CANTIERE

CASSERATURE E GETTO DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONI

ASSISTENZA AGLI SCAVI E DEMOLIZIONI

secondo le indicazioni della Subappaltante, della D.L. e sulla base degli elaborati progettuali, tecnici, prestazionali allegati al presente contratto, oltre che di quanto specificamente allegato in offerta.

Formano oggetto del presente contratto:

Importo : per un totale di € 20.000,00 così ripartito:
- opere a misura € 19.400,00
- costi sicurezza € 600,00 (non soggetti a ribasso(ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;)

la misura di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche) è specificamente indicata per ciascuna categoria di lavorazione per mezzo di apposito computo analitico contenuto nel PSC redatto a cura del CSE, consegnato alla ditta subappaltatrice e che si considera parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegato.

L'importo del lavoro affidato in subappalto è determinato a misura, di comune accordo tra le parti, e per tanto la previsione di spesa è solo indicativa.

Contratto sottoscritto dalla subappaltante con l'Ente identificato con il:
C.I.G. n° 99065030E5 C.U.P. G51B22000000006

- L'impresa Subappaltatrice a sua volta e per il presente contratto assum ilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche che derivano da quanto al punto che precede (Art. 29).

- Il pagamento, verrà eseguito con le seguenti modalità:
- RIBA 60+10 giorni data fattura fine mese con banca d'appoggio come da ordine allegato al presente contratto;
- NO ritenuta di garanzia;
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. si comunica che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente alla subappaltatrice l'importo dovuto per le prestazioni dalle stesse eseguite.

- Non verranno effettuate trattenute a garanzia; in caso di collaudo negativo delle opere realizzate, di opere realizzate in maniera difforme da quanto previsto, di realizzazione delle stesse non a regola d'arte, la Subappaltatrice interverrà al ripristino totale.

- tra le parti sono intercorse delle trattative che, a seguito di negoziazione, hanno dato vita al presente contratto (definito in seguito il "Contratto") e al relativo cronoprogramma (definito in seguito il "Cronoprogramma");

- l'eventuale mancata accettazione, per giustificati motivi, della ditta affidataria subappaltatrice da parte della Direzione Lavori e/o del Committente sopra citato comporta "ab origine" la nullità del presente contratto di subappalto. Le parti fin d'ora pertanto concordano che in tale remota ipotesi non si saranno generati obblighi o doveri di qualsiasi natura e genere tra le parti in merito al presente contratto e la subappaltatrice non potrà avanzare alcuna richiesta economica, neppure a titolo di indennizzo; tanto vale anche per l'ordine sopra richiamato.
Che la SUBAPPALTATRICE dichiara:
(i) di aver accuratamente ispezionato, esaminato e verificato l'area di lavoro, l'Opera ed i lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto fra la Subappaltante e la Committente Principale, e di avere piena conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguirà i lavori, nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori;
(ii) di disporre di capitali, maestranze, capacità tecnica, mezzi, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte, nei termini e nei tempi stabiliti delle opere oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
(iii) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica;
(iv) di aver preso completa e diretta visione delle clausole del contratto stipulato tra la Subappaltante e la Committente (pur se non allegato in copia al presente contratto), relative a tutte le normative in essere a cui l'appalto dei lavori è soggetto, progettazione, capitolato speciale di appalto, capitolati prestazionali, penali, ritardi, responsabilità delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori, e di accettarne il contenuto, impegnandosi l'impresa Subappaltatrice medesima, anche verso la Committente, al rispetto di tutte le obbligazioni ivi previste;
(v) di essere stata posta nella condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie all'esecuzione dei lavori;
vi) di aver analizzato il Progetto, di averlo ritenuto idoneo e che l'opera è realizzabile, che intende realizzarla nel pieno rispetto di tutti i Documenti Contrattuali, dei tempi previsti e delle improrogabili scadenze contrattualmente prefissate e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione dell'opera nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto;
(vii) di avere piena conoscenza che la disponibilità dell'area di lavoro potrà essere anche parziale e che l'esecuzione dei lavori potrà avvenire anche in contemporaneità con altre imprese impegnate nell'esecuzione di altri lavori senza che ciò le dia il diritto:
(i) di interrompere e/o sospendere e/o rallentare l'esecuzione dei lavori;
(ii) di richiedere ed ottenere una proroga del Termine di Consegna e di Ultimazione dei Lavori;
(iii) di richiedere ed ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo;
(iv) di richiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato e/o
(v) di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso;
(viii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni. In particolare, in virtù dell'art. 26 del citato D. Lgs. 81/08 l'impresa SUBAPPALTATRICE, dichiara di possedere l'idoneità tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da svolgere, di essere stata informata sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cooperare all'attuazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e sull'attività lavorativa, oggetto del subappalto, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono esposti, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva tenuto conto che il datore di lavoro dell'impresa SUBAPPALTANTE non ha nessun obbligo riguardante i lavori propri dell'impresa SUBAPPALTATRICE.
(ix) che non sussistono nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall'art. 120 del d. lgs 159 del 2011 e ss.mm.ii;
Che ciascuna parte dichiara:
(a) di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
(b) di non versare in condizioni di insolvenza;
(c) che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 Legge Fallimentare o ad accedere ad altre procedure concorsuali;

[redacted]

[redacted]

(d) che è in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali e lavoristici in genere.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse sopra elencate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 276/2003, legge n. 300/70 e legge n. 646/82 e ss.mm.ii., ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

1.1 L'impresa Subappaltante affida, in subappalto a misura, alla Subappaltatrice, che con la sottoscrizione del presente accetta, l'esecuzione delle opere sopra descritte, secondo le indicazioni della Subappaltante, della D.L. e sulla base degli elaborati progettuali, tecnici, prestazionali allegati al presente contratto, oltre che di quanto specificamente allegato in offerta.

1.2 Le opere di cui al presente contratto saranno realizzate dall'impresa Subappaltatrice a perfetta regola d'arte, nei tempi e nei programmi stabiliti, con propria organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione del contratto e con assunzione in proprio del rischio d'impresa e saranno complete in ogni loro parte, ivi comprese eventuali opere accessorie pur se non specificate in offerta, ma comunque necessarie e/o funzionali per darne l'uso specifico al quale sono destinati e per rendere compiuti i lavori oggetto del subappalto senza che la Subappaltatrice possa, per queste, sollevare eccezioni od accampare diritti e compensi particolari;

1.3 La Subappaltatrice dichiara:
(i) di confermare e accettare le specifiche voci di capitolato speciale d'appalto della committente principale dell'opera;
(ii) ai fini della necessaria richiesta e preventiva autorizzazione del presente subappalto e data la necessità di trasmettere al committente principale dell'opera la documentazione, la subappaltatrice si dichiara sin d'ora disponibile e si impegna a fornire alla subappaltante, almeno 5 giorni prima della sottoscrizione del presente contratto, la suddetta completa documentazione richiesta e ad integrare tempestivamente eventuali documenti mancanti;
(iii) di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate ed in particolare delle modalità esecutive, dell'ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché tutte le circostanze che possono direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;
(iv) di avere visionato l'area interessata dai lavori e di aver valutato ogni interferenza, intralcio, o pregiudizio sulla stessa area gravante, che possano comunque influire sull'esecuzione e sul regolare andamento dei lavori e di avere, pertanto, piena conoscenza dell'importanza del subappalto e delle sue specifiche difficoltà e particolarità di esecuzione;
(v) di aver formulato l'offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire sull'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
(vi) di disporre di capitali, attrezzature, macchine e maestranze necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, nonché di utilizzare maestranze qualificate ed espressamente specializzate per realizzare le opere di cui al presente contratto;

1.4 Inoltre, la ditta Subappaltatrice si impegna a presentare, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del presente contratto, i certificati CE su materiali utilizzati e che intenderà utilizzare per realizzare l'opera, le dichiarazioni di conformità e tutte le dichiarazioni annesse e necessarie per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte. In difetto di tempestiva trasmissione nel termine suddetto la Subappaltante potrà applicare una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
Tutti i materiali e le prestazioni da Voi eseguite, se contemplato dalla normativa, dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) come previsto dall'Allegato al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2022) ed i relativi certificati dei materiali dovranno essere conformi al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" dell'Allegato al D.M.
La documentazione attestante detti requisiti dovrà essere fornita ed inviata al tecnico di commessa e all'indirizzo mail veronica.melzani@pavonispa.com entro l'inizio delle lavorazioni/forniture.

1.5 La Subappaltatrice ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di sede e nel cantiere nel modo che riterrà più opportuno, nel pieno rispetto però delle responsabilità ed obbligazioni che derivano dal contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto della Subappaltante di controllare l'esecuzione del presente contratto;

1.6 In ogni caso, ed indipendentemente dalle indicazioni dell'impresa Subappaltante, l'impresa Subappaltatrice eserciterà direttamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere, e tanto al fine di garantire il rispetto dei tempi e programmi stabiliti per la realizzazione delle opere di cui al presente contratto.

Art. 2 - IMPORTO DEL SUBAPPALTO

2.1 L'importo del contratto di subappalto sopra specificato è solo orientativo in quanto il subappalto è affidato "a misura" e pertanto l'importo delle opere subappaltate verrà determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità effettivamente eseguite. I prezzi unitari sono fissi e invariabili con espressa rinuncia alla revisione prezzi o adeguamenti di sorta. La rinuncia al diritto di invocare la variabilità dei prezzi è fatta dalla Subappaltatrice in considerazione del fatto che i prezzi sono stati consensualmente

[redacted] [redacted]

determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi, valutando elaborati tecnici e disegni di progetto consegnando l'opera completa con messa in funzione a norma di legge.

2.2 Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Subappaltante.

2.3 I prezzi a misura come da Allegato sono stati determinati a seguito di trattativa fra le Parti, tenendo conto di tutte le obbligazioni che la Subappaltatrice si assume con il presente Contratto ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli impegni relativi alle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. L'importo concordato è altresì comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della fornitura di tutti i materiali ed accessori, delle condizioni di trasporto dei materiali da e verso il cantiere, delle informazioni tecniche, temporali, chimiche e organizzative descritte con i documenti allegati al Contratto e già sottoscritti dalla Subappaltatrice in fase di gara, delle eventuali certificazioni speciali anche dei materiali impiegati, nonché delle prestazioni necessarie, eventualmente richieste anche dalla DL e/o DTC, per la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente indicate nel Contratto.

2.4 Nell'offerta condivisa, la Subappaltatrice ha inoltre indicato l'Importo Complessivo delle Opere, specificando che, in conformità al dettato del D. Lgs. 81/2008, nell'ambito di tale importo sono compensati e remunerati sia gli oneri della Sicurezza, sia i Costi per la Sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle Opere; la misura di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche) è specificamente indicata per ciascuna categoria di lavorazione per mezzo di apposito computo analitico contenuto nel relativo DUVRI/POS consegnato alla ditta Subappaltante e che si considera parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegato;

2.5 La Subappaltatrice dà espressamente atto di essersi costituita parte diligente e di aver valutato autonomamente tutte le quantità e le lavorazioni necessarie a realizzare le opere, di cui al presente contratto, finite; e che il corrispettivo di cui al presente articolo è remunerativo e comprende e compensa tutte le spese e i costi relativi agli obblighi e agli oneri posti a suo carico dal contratto e da tutta la Documentazione contrattuale, nonché tutte le spese e i costi per eseguire l'affidamento e portarlo a compimento con buon esito e nei tempi stabiliti. La Subappaltatrice dà espressamente atto che il corrispettivo di cui al presente articolo in ogni caso comprende e compensa anche tutte le spese ed i costi che dovrà affrontare per eseguire quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dagli approfondimenti nonché dal Piano Operativo di Sicurezza di cui alle Condizioni Generali di Contratto, per dare attuazione a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

2.6 L'importo come sopra convenuto si intende comprensivo di ogni onere ed obbligo a carico dell'Impresa Subappaltatrice che dichiara di averli valutati a proprio rischio secondo propri calcoli e stime e in seguito alla valutazione, da parte propria, dell'entità e delle caratteristiche dei lavori, assumendosene la relativa alea anche ai fini dell'Articolo 1469 del Codice Civile e rinunciando espressamente l'Impresa Subappaltatrice ad ogni facoltà o diritto di cui all'art. 1664 del Codice Civile che si intende, pertanto, espressamente derogato;

2.7 Il pagamento, verrà eseguito con le modalità descritte nell'ordine e nelle premesse iniziali del contratto.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO E CRITERI DI PREVALENZA

3.1 Il rapporto tra le parti è regolato dall'insieme della Documentazione contrattuale, nonché dagli atti in essa richiamati. Le parti danno atto che tutti i documenti allegati al contratto e/o espressamente richiamati, formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

3.2 La Subappaltatrice dà, altresì, atto che i documenti visionati, nonché le specifiche clausole del contratto stipulato tra la Subappaltante e la Committente, relative a penali, ritardi, responsabilità delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori (che si danno qui per integralmente richiamate), sono a lei noti, ed espressamente accettati, impegnandosi l'impresa Subappaltatrice medesima, anche verso la Committente, al rispetto di tutte le obbligazioni ivi previste.

3.3 Nel caso in cui i documenti di cui al presente articolo, diversi dal Contratto, contengano prescrizioni alternative o discordanti, la Subappaltatrice dovrà darne comunicazione alla Subappaltante appena venutane a conoscenza e, comunque, prima di aver iniziato l'esecuzione della relativa prestazione, spettando all'impresa Subappaltante indicare quale delle prescrizioni alternative o discordanti la Subappaltatrice dovrà ottemperare.

Art. 4 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PREZZI UNITARI

4.1 La Subappaltatrice dichiara di ben conoscere il progetto esecutivo, i relativi disegni e tutti i documenti di subappalto, per averne presa diretta conoscenza, di accettare integralmente tutte le modalità di esecuzione, le disposizioni particolari e le norme per la misurazione e valutazione dei lavori contenute nei predetti documenti, di essersi recata sui posti in cui si svolgeranno i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sui criteri contabili. L'impresa Subappaltatrice dichiara, conseguentemente, di ritenere tutti, indistintamente, i prezzi convenuti ed i criteri contabili congrui e adeguatamente remunerativi;

4.2 La contabilità dell'opera eseguita e/o in corso di esecuzione dovrà avvenire sempre secondo le modalità stabilite dall'ordine oggetto del presente contratto e comunque dovrà necessariamente essere redatta, previo contraddittorio tra le parti, a cura della subappaltatrice in forma di Libretto delle Misure valorizzato/Stato Avanzamento Lavori (SAL), che riporti in dettaglio le lavorazioni eseguite. Tale Libretto delle Misure, valorizzato, dovrà essere confermato e sotto firmato dal Responsabile Tecnico della Subappaltante. Tali modalità vengono fin da ora stabilite e riconosciute quali condizione necessaria al fine della regolarità e efficacia della stessa contabilità, e tanto anche ai fini del successivo art. 10.

[redacted]

[redacted]

Art. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI

5.1 Durante tutto il periodo dei lavori e sino alla fine degli stessi, i prezzi pattuiti al precedente art. 2, resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa ed evenienza, anche di forza maggiore; pertanto nessuna richiesta di revisione potrà essere avanzata sia pur in considerazione del verificarsi di aumenti sia dei materiali, sia della manodopera impiegata.

5.2 L'Impresa Subappaltatrice dichiara di ritenere i prezzi pattuiti congrui e remunerativi, per cui rinuncia sin d'ora espressamente ad avanzare anche in futuro qualsiasi eccezione o pretesa di revisione e/o aumento per qualsivoglia titolo e/o causale, rinunciando alle facoltà ed ai diritti di cui agli Articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

Art. 6 – CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI PER IL RITARDO DI ESECUZIONE

6.1 I termini relativi ad inizio ed ultimazione lavori sono riportati nell'ordine lavori e nel cronoprogramma allegati al presente contratto che si considerano quale parte integrante del contratto stesso e che si riassumono come segue:

a) Data inizio lavori: 18 dicembre 2023
b) Data fine lavori: 31 maggio 2023

6.2 Le opere, oggetto del presente contratto, dovranno essere eseguite dall'impresa Subappaltatrice nei tempi e sequenze riportate nel programma concordato. La Subappaltatrice dovrà, in ogni caso, eseguire i lavori di propria competenza con la celerità necessaria affinché la Subappaltante possa consegnare ultimata l'intera opera appaltata nei tempi stabiliti.
In caso contrario la Subappaltante potrà esigere dalla Subappaltatrice il risarcimento totale di tutti i danni, nessuno escluso, che potranno derivare alla Subappaltante medesima in conseguenza del mancato rispetto dei tempi e sequenze riportate nel programma concordato, quali, a solo titolo d'esempio, multe, penali, retrodatazione dei prezzi, minore o mancato premio di accelerazione.

6.3 In ogni caso, l'impresa Subappaltatrice s'impegna a mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata presenza di manodopera in modo di poter eseguire i lavori a regola d'arte nel rispetto dei programmi, impegnandosi, peraltro, a soddisfare ogni richiesta di incremento, qualora se ne ravvisasse la necessità, rinunciando a richiedere compensi a qualsiasi titolo.

6.4 Qualora, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'Impresa Subappaltatrice fosse in ritardo rispetto ad una qualsiasi delle scadenze del Programma Lavori, la Società Subappaltatrice dovrà corrispondere alla Subappaltante, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori rispetto al termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti, e sempre che il ritardo sia imputabile all'impresa Subappaltatrice, una penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni pari al 5% al giorno, fino ad un massimo del 25% dell'importo contrattuale, salva la facoltà della Subappaltante di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata, senza necessità di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori ad altra ditta per l'ultimazione degli stessi, e salvo il diritto della Subappaltante di agire per il ristoro del maggior danno subito.

6.5 Qualora, nel corso del subappalto, la Subappaltante o la Direzione Lavori dovessero ravvisare vizi o difetti nell'esecuzione dei lavori, nonché ritardi e/o carenze di personale della Subappaltatrice tali da pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti, la Subappaltatrice accetta, ora per allora, che la Subappaltante, previa comunicazione scritta di diffida ad adempiere, possa eseguire direttamente o commissionare ad altra società parte dei lavori di cui al presente Contratto, qualora la Subappaltatrice non vi provveda direttamente nel termine che le verrà assegnato con la suddetta diffida. In tale eventualità, il Corrispettivo dovuto alla Subappaltatrice sarà proporzionalmente ridotto, in base alle lavorazioni effettivamente e documentatamente da questa eseguite, riduzione che la Subappaltatrice dichiara fin da ora di accettare, fatto salvo in ogni caso il diritto della Subappaltante di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso qui previsto, trattandosi di interventi a rimedio di inadempienze della Subappaltatrice, quest'ultima non potrà comunque pretendere compensi o indennizzi per il mancato guadagno relativo alla parte di opera non eseguita.

6.6 Oltre i 7 giorni di ritardo rispetto al programma lavori concordato, la Subappaltante si riserva altresì la facoltà di allontanare immediatamente la Subappaltatrice dal cantiere e chiudere la contabilità dei lavori eseguiti entro 30 giorni secondo l'insindacabile giudizio della Subappaltante fermo il diritto di risarcimento del maggior danno subito.

6.7 In ordine alla modalità di corresponsione delle penali contrattuali di cui al presente contratto, la Subappaltatrice espressamente accetta che la Subappaltante provveda a quantificare l'importo della penale da applicare e, conseguentemente, a trattenere detto importo dal primo Stato Avanzamento Lavori successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione della penale.

6.8 In ogni caso, la riscossione da parte del Subappaltante delle penali di cui al presente contratto non va intesa come rinuncia da parte dello stesso all'integrale risarcimento del danno.

Art. 7 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

7.1 L'impresa Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commissionate, che le venissero ordinate dall'impresa Subappaltante o dalla direzione lavori, rinunciando sin d'ora a chiedere rimborsi, indennizzi e/o compensi economici per la suddetta eventualità.

7.2 Per nessuna ragione, neppure a seguito di contestazione, l'Impresa Subappaltatrice potrà rallentare o sospendere parzialmente o totalmente l'esecuzione dei lavori senza previa autorizzazione scritta della [redacted] e, per qualsiasi ingiustificata sospensione dei lavori da parte della [redacted]

Subappaltatrice, la Subappaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata, senza necessità di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori ad altra ditta per l'ultimazione degli stessi, salva la corresponsione delle penali di cui al punto 6 e salvo il diritto della Subappaltante di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 8 - RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI

8.1 L'impresa Subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dei lavori e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa che verranno nominati.

8.2 E' in facoltà del Committente e dell'impresa Subappaltante di sostituire le persone sopra indicate, senza che l'impresa Subappaltatrice possa sollevare eccezioni.

8.3 Anche ai fini del D. Lgs 81/08, l'impresa Subappaltatrice nomina, altresì a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. DEMKIV VITALIY, Tel. [redacted] che deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

8.4 L'impresa Subappaltatrice nomina altresì, per iscritto e prima dell'inizio dei lavori, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza, nella persona del Sig. KOBRYN IHOR.

Art. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

9.1 L'impresa Subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del Direttore Tecnico di cantiere.

9.2 La stessa, inoltre, riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa Subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia al momento dell'ultimazione dei lavori.

Art. 10 - VERIFICA DEI LAVORI / PAGAMENTI / TERMINI DI PAGAMENTO / GARANZIE

10.1 Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'impresa Subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro 10 giorni lavorativi dalla loro ultimazione, dandone preavviso all'impresa Subappaltatrice, e, nei 10 giorni successivi al compimento di tale verifica, comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

10.2 La segnalazione da parte della Direzione Lavori di opere non eseguite dalla Subappaltatrice a regola d'arte o non conformi alla normativa pro tempo vigente, autorizza la Subappaltante ad allontanare immediatamente dal cantiere la Subappaltatrice stessa ed a chiudere la contabilità dei lavori eseguiti, entro 30 giorni.

10.3 In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto del presente contratto in tema di risoluzione per inadempimento della Subappaltatrice e penali, salvo il diritto della Subappaltante di agire per l'eventuale maggior danno subito. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in conformità ai disegni di progetto. Ferma la facoltà della Subappaltante di accettare, previo congruo deprezzamento concordato tra le parti, opere che presentino difetti accettabili, la Subappaltatrice dovrà demolire e rifare a sue spese i lavori non richiesti o eseguiti senza la necessaria cura.

10.4 L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa Subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'impresa Subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

10.5 La verifica e la contabilizzazione delle opere eseguite verrà effettuata con stati di avanzamento, con specifica contabilità redatta in contraddittorio dalla ditta esecutrice nel rispetto di quanto al precedente art. 4.2. Nei casi di eventuale mancato accordo in merito agli stati di avanzamento, l'impresa Subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co detentore delle parti di opere già eseguite.

10.6 La Subappaltante, dopo la verifica e la conferma della contabilità, invierà alla Subappaltatrice apposito Benestare di Fatturazione per l'emissione della relativa fattura. Si precisa che quanto previsto nelle "Clausole contrattuali" in merito ai dati e ai riferimenti da scrivere obbligatoriamente in fattura dovrà essere riportato in ciascuna fattura emessa dalla Subappaltatrice; la stessa riconosce che la mancata completa compilazione dei propri documenti fiscali comporterà la nullità degli stessi documenti che saranno resi al mittente per una nuova emissione; di questo le Parti si danno qui pieno riconoscimento e conferma.

10.7 Resta inteso che tutti i pagamenti delle fatture sono subordinati alla produzione, da parte del Subappaltatore alla Subappaltante della documentazione di cui al successivo Art 12.4.

10.8 I Termini di Pagamento, precedentemente stabiliti e concordati nell'ordine allegato e parte integrante del presente contratto, decorreranno dalla data del documento fiscale; l'avverarsi delle condizioni di cui al precedente art. 10.7 comporterà automaticamente lo slittamento di 30 giorni di tali Termini che andrà via via a aumentare di altri 30 giorni per ogni mese di ritardo nella consegna delle fatture debitamente compilate rispetto alla data della loro emissione. Quanto sopra con espresso pieno riconoscimento e accettazione delle Parti.

10.9 Il pagamento di dette fatture, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni di cui sopra verrà eseguito con le modalità descritte nelle precedenti premesse iniziali del contratto.

10.10 La Subappaltatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, assume espressamente impegno nei confronti della Subappaltante alla partecipazione "Pro Quota" alle Polizze Assicurative CAR e Postuma

[redacted]

[redacted]

Decennale, rinunciando sin d'ora a sollevare qualsiasi contestazione. Per tale partecipazione la Subappaltante emetterà regolare fattura e le Parti convengono che il pagamento dovrà avvenire con la modalità del Bonifico Bancario vista fattura.

10.11 In caso di risoluzione del presente contratto e/o in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la Subappaltatrice rinuncia sin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria e/o cautelare e/o a richiedere provvedimenti d'urgenza e/o a sollevare eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co/detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto o delle parti di opere già eseguite.

10.12 L'esecuzione del pagamento di una o più fatture alla Subappaltatrice non costituisce un anticipo dei pagamenti né accettazione dei lavori eseguiti, avendo la redazione ed emissione dei predetti documenti esclusiva finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

10.13 La consegna da parte della Subappaltatrice di ciascuno stato di avanzamento dei lavori costituirà per la stessa espressa rinuncia a richiedere ad Impresa integrazioni e/o maggiori compensi relativi ai lavori ed alle opere menzionati nel predetto documento.

10.14 La Subappaltatrice si impegna a rilasciare alla Subappaltante quietanza di pagamento entro 3 (tre) giorni dalla data di esecuzione del relativo pagamento. Qualora la Subappaltatrice non ottemperasse a quanto richiesto nei termini indicati dal presente articolo, sarà facoltà della Subappaltante sospendere i successivi pagamenti.

10.15 Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Subappaltante accerti e contesti alla Subappaltatrice inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte con il presente contratto, la Subappaltante avrà il diritto, previa semplice comunicazione scritta, di sospendere cautelativamente tutti i pagamenti, senza che la Subappaltatrice abbia diritto:

(i) di interrompere e/o sospendere e/o rallentare l'esecuzione dei lavori,
(ii) di richiedere ed ottenere una proroga del termine di consegna e di ultimazione dei lavori,
(iii) di richiedere ed ottenere alcuna maggiorazione del Corrispettivo,
(iv) di richiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo, comunque denominato.

I pagamenti riprenderanno solo dopo che la Subappaltatrice avrà dato prova dell'adempimento.

Art. 11 - VARIAZIONE DEI LAVORI

11.1 I rapporti giuridici tra Subappaltante e Subappaltatrice relativi alla esecuzione dei lavori sono disciplinati esclusivamente dal presente contratto; esso può essere modificato e/o integrato in corso d'opera solo mediante accordo scritto tra le parti.

11.2 L'impresa Subappaltatrice ha l'obbligo di non apportare alcuna variazione alle modalità convenute di esecuzione dei lavori, salvo preventiva autorizzazione scritta della impresa Subappaltante.

Art. 12 - ONERI E DOVERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATRICE PER L'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI ASSICURATIVI, LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E SICUREZZA

12.1 L'impresa Subappaltatrice dichiara espressamente di aver stipulato, di mantenere in essere per tutta la durata del presente contratto e almeno fino alla data del collaudo delle opere eseguite, propria Polizza RCT/RCO con primaria Compagnia Assicuratrice avente massimali congrui e adeguati all'impegno che qui si assume contrattualmente; di tale Polizza è data testimonianza nell'ambito della documentazione di cui al successivo art. 12.2.

12.2 L'impresa Subappaltatrice, prima dell'ingresso in Cantiere delle proprie maestrane e/o delle ditte che ad essa fanno riferimento, deve aver consegnato tassativamente tutta la documentazione relativa al Modello M08.4 "Richiesta dei documenti al fine d'intervenire per l'adempimento della normativa vigente", ricevuto in precedenza, e tanto per tutte le verifiche necessarie; tale consegna dovrà avvenire in forma digitale all'indirizzo e-mail indicato nello stesso. Il mancato anticipato ricevimento di tale documentazione o l'incompletezza dei dati forniti, darà facoltà alla Subappaltante di vietare l'ingresso in cantiere al personale della Subappaltatrice e di far valere anche in questa eventualità quanto contenuto nel precedente articolo 6.

12.3 In caso di eventuali variazioni, le stesse dovranno essere immediatamente comunicate via mail, a cura della Subappaltatrice, sempre all'indirizzo e-mail indicato nel modello M08.4;
Per qualsivoglia eventuale mancanza della Subappaltatrice rispetto agli obblighi da essa assunti e specificati nel presente articolo, la stessa dichiara espressamente di esonerare la Subappaltante da ogni eventuale responsabilità in merito.

12.4 Con cadenza mensile, e per tutto il periodo di esecuzione delle opere, la subappaltatrice si impegna a consegnare entro e non oltre ogni mese successivo al periodo di effettiva realizzazione delle proprie opere i seguenti documenti inerenti la RESPONSABILITA' SOLIDALE RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA AI FINI FISCALI, secondo l'art. 29 del D.lgs. 276/2003:

- Copia Cedolini Busta Paga vidimati di ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di questo contratto e copia bonifico eseguito dalla banca per ogni dipendente.;
- Copia dei Modelli UNIEMENS e del rendiconto individuale da UNIEMENS INPS relativo a ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di questo contratto;
- Copia dei Modelli F24/INAIL/INPS/CAPE) e documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) in corso di validità.

Tale richiesta rispetta quanto definito dal Reg Ue 679/2016 in materia di trattamento dei dati:

- Necessari per la conclusione del presente contratto di subappalto
- Necessari ai fini della verifica del rispetto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003
- Pavoni S.p.a. tratterà i dati in oggetto esclusivamente al fine di ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa

[redacted] [redacted]

Infine, secondo quanto definito dal Reg. Ue 679/2016, spetta alla subappaltatrice informare adeguatamente i propri dipendenti della possibilità e/o necessità di trasmissione dei dati personali ad altri enti, società e/o terzi.

12.5 Il mancato ricevimento di tale documentazione nei termini tassativi di cui al presente articolo, e/o l'incompletezza dei dati forniti, e/o il mancato costante aggiornamento delle comunicazioni posto a carico della Subappaltatrice, darà facoltà alla Subappaltante, previa comunicazione scritta, di ritenere risolto il contratto per inadempimento della Subappaltatrice, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

12.6 In tale ipotesi, la Subappaltatrice sarà, inoltre, tenuta a corrispondere alla Subappaltante, a titolo di penale, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della risoluzione del presente contratto, un importo pari al 20% dell'importo complessivo dell'opera di cui al presente contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla Subappaltante.

12.7 Anche al di fuori dell'ipotesi di risoluzione di cui al punto 12.6, la Subappaltatrice sarà tenuta a corrispondere alla Subappaltante, a titolo di penale, un importo pari al 5% del prezzo complessivo dell'opera di cui al presente contratto, e tale importo sarà dedotto dal primo stato d'avanzamento successivo all'avveramento di ciascuna singola circostanza debitamente documentata.

12.8 Inoltre, in caso di mancato ricevimento della documentazione di cui sopra nei termini tassativi di cui al presente articolo, e/o di incompletezza dei dati forniti, e/o di mancato costante aggiornamento delle comunicazioni posto a carico della Subappaltatrice, l'impresa Subappaltante avrà altresì la facoltà di bloccare gli stati avanzamento lavori, e di bloccare immediatamente qualsivoglia pagamento a qualsiasi titolo dovuto alla Subappaltatrice, nonché di vietare l'ingresso in cantiere al personale della Subappaltatrice che si presenti privo di idoneo cartellino di riconoscimento. L'impresa Subappaltatrice si impegna a tenere indenne il Committente principale e/o la Subappaltante delle eventuali sanzioni, previste dalla legislazione, che fossero comminate a tali soggetti.

12.9 L'impresa Subappaltatrice assume, inoltre, espresso impegno:

(i) Di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere inoltre a tutte le altre incombenze di legge in materia assicurativa, e di provvedere alla stipula di congrue polizze assicurative;

(ii) Di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine la Subappaltatrice si obbliga a rilasciare apposita dichiarazione di adesione al C.C.N.L. e agli accordi integrativi locali. Qualora la Subappaltatrice operi in regime di trasferta è tenuta all'integrale applicazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per il settore industria edile;

(iii) Di garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

(iv) Di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti e dalle altre norme da essi richiamate;

(v) Di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;

(vi) L'impresa Subappaltatrice accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza, impegnandosi ad aggiornare costantemente le proprie documentazioni, ed assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;

(vii) Di trasmettere all'impresa Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

(viii) A richiesta dell'impresa Subappaltante ovvero del committente, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione di tutti i documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

(ix) Di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'impresa Subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente. L'impresa Subappaltatrice si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere i), ii), iii), iv), ed v) del presente articolo;

(x) Non appena completati i lavori, la Subappaltatrice deve provvedere a rimuovere le proprie installazioni ed impianti di cantiere, a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni e i locali occupati ed interessati dalle opere subappaltate, entro 3 giorni dalla fine dei propri lavori;

12.10 Tutte le spese derivanti all'impresa Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all'impresa Subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'installazione del cantiere, nessuno escluso, saranno ad esclusivo carico dell'impresa Subappaltatrice, ivi comprese le necessarie baraccature ad uso ufficio, spogliatoi e servizi igienici.

SUBAPPALTATRICE

[redacted]

[redacted]

Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI

13.1 L'impresa Subappaltatrice si impegna a non affidare a altra impresa, neanche parzialmente, l'esecuzione delle opere previste nel presente contratto.

13.2 Il presente contratto, in caso di inosservanza del divieto di Subappalto, si intenderà risolto fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'impresa Subappaltante stessa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa Subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge, e salvo il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dalla Subappaltante quali conseguenze di tale violazione.

13.3 In ogni caso l'impresa Subappaltatrice si obbliga a tenere indenne l'impresa Subappaltante da ogni e qualsiasi danno e/o richiesta economica, anche da parte di pubbliche autorità/Committente.

Art. 14 – SICUREZZA / AMBIENTE / QUALITA' / PULIZIA CANTIERE

14.1 La Subappaltatrice si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica di esecuzione, rispetto ambientale vigenti al momento dell'esecuzione delle opere sul cantiere. In ogni caso la mancata conoscenza da parte del Subappaltatore, e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, o la mancata consegna allo stesso del piano di sicurezza non lo esime dal porre in atto tutti i presidi di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ambientali.
Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l'unico responsabile. La Subappaltatrice adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'esecuzione dei lavori.

14.2 Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08, le parti si danno atto che alla Subappaltatrice sono state fornite tutte le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la subappaltatrice è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi; in particolare le parti si danno atto che è stato consegnato alla Subappaltatrice il PSC di Progetto nonché il POS della Subappaltante. A tale riguardo e per i propri obblighi, la Subappaltatrice si impegna a fornire il proprio POS entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

14.3 Durante l'esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto la Subappaltatrice dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. Il POS redatto dall'impresa subappaltatrice dovrà tener conto, eventualmente anche modificandone il contenuto, di tali evenienze.

14.4 Con la sottoscrizione del presente contratto si dà atto inoltre che la Subappaltante, in attuazione a quanto richiesto dal D.Lgs.81/08, ha fornito alla Subappaltatrice tutte le informazioni sui rischi specifici dell'area in cui i Subappaltatori sono destinati ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate sia dall'impresa Subappaltatrice che dalla committente principale.

14.5 Nel caso di inottemperanza da parte della Subappaltatrice a quanto sopra indicato, la Subappaltante avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa della Subappaltatrice ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Subappaltante dall'inadempimento della Subappaltatrice.

14.6 In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto sono a carico della Subappaltatrice gli adempimenti e oneri all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere e degli imballaggi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta, cartone, legno e plastica, presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge. È inoltre a carico della Subappaltatrice il rispetto degli obblighi in materia ambientale derivanti dall'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

14.7 Si ritengono inclusi nell'importo del contratto tutti gli oneri economici per le spese di pulizia del cantiere e di trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti dalla Subappaltatrice durante tutte le fasi della propria attività lavorativa.

14.8 Tuttavia, la ditta Subappaltatrice si impegna sin d'ora a riconoscere alla Subappaltante gli eventuali oneri e costi che la stessa dovesse eventualmente sostenere in caso di mancata osservazione degli obblighi della Subappaltatrice prescritti ed indicati nel sopracitato punto in materia di pulizia delle zone di intervento e smaltimento del materiale di risulta.

14.9 Qualora la Subappaltatrice non ottemperasse a quanto pattuito con il presente contratto in ordine alla pulizia del sito, la Subappaltante è sin d'ora espressamente autorizzata dalla Subappaltatrice a trattenere dal saldo dell'opera gli eventuali oneri e costi sostenuti, fino alla concorrenza degli importi che verranno documentati.

14.10 La Subappaltatrice dichiara espressamente di conoscere ed accettare la conformità delle opere e dei materiali oggetto del presente contratto, alle normative tecniche, locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali, nonché ai documenti contrattuali che formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati (fra i quali anche capitolati, computi, progetti), che la Subappaltatrice dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

14.11 Restano a carico della Subappaltatrice tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attività non espressamente specificati che si rendano necessari per l'esecuzione ed il compimento, a perfetta regola d'arte, dei lavori affidati con il presente contratto.

14.12 Qualora la Subappaltatrice non dovesse adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, ambiente e

[redacted]

[redacted]

qualità, previsti dal presente contratto, nonché dalla normativa in materia, la Subappaltante avrà la facoltà di sospendere cautelativamente i pagamenti, riservandosi altresì la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento della Subappaltatrice, fermo in ogni caso il risarcimento di ogni maggior danno subito.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 Fatte salve le altre clausole risolutive espresse disciplinate nel presente contratto, la Subappaltante ha altresì facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c., previa comunicazione alla Subappaltatrice, a mezzo raccomandata A.R., e/o posta elettronica certificata nei casi seguenti di grave inadempimento:

(i) quando l'impresa Subappaltatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;

(ii) quando per negligenza dell'impresa Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, lo svolgimento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

(iii) quando l'impresa Subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori;

(iv) quando l'impresa Subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'impresa Subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

15.2 Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. Gli importi relativi saranno trattenuti dalla Società Subappaltante ed imputati nella liquidazione definitiva dei danni di qualunque natura dalla stessa subiti e delle spese da essa sostenute in dipendenza della risoluzione, fatto salvo il diritto della Società Subappaltante di rivendicare i maggiori danni e/o oneri derivanti dalla insolvenza contrattuale. In tal caso l'Impresa Subappaltatrice sarà tenuta alla rifusione dei danni per tale motivo derivanti alla Società Subappaltante.

15.3 In ogni caso la Subappaltante è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della Subappaltatrice ed a sostituirsi a quest'ultima nell'assolvere, in nome e per conto della stessa e fino alla concorrenza dell'importo dovutole e non ancora pagato, agli obblighi della stessa Subappaltatrice nei confronti sia degli istituti assicurativi e previdenziali nonché dell'Ente Scuola e della Cassa Edile (se dovuta). Agli stessi fini potranno essere utilizzate le eventuali ritenute di garanzia di cui all'art 10.8 del presente contratto, una volta che si sono rese liquide ed esigibili.

15.4 All'atto della risoluzione la Subappaltatrice è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 16 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

16.1 In caso di risoluzione del presente contratto e/o in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la Subappaltatrice rinuncia sin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria e/o cautelare e/o a richiedere provvedimenti d'urgenza e/o a sollevare eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co/detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto o delle parti di opere già eseguite.

Art. 17 – DANNI

17.1 L'impresa Subappaltatrice assume le responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna delle stesse, la quale consegna dovrà risultare documentata e confermata da apposito verbale, ed, in mancanza, si riterrà perfezionata solo in seguito al collaudo dell'opera positivamente superato.

17.2 Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare anche danni provocati da eventi atmosferici, anche a cantiere chiuso.

Art. 18 - CORRESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

18.1 In ogni caso, l'impresa Subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa Subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.

Art. 19 - RISPONDENZA ALLE NORME E PRESCRIZIONI

19.1 La Subappaltante avrà diritto di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento dei lavori, nonché il rispetto delle disposizioni del presente contratto.

19.2 La Subappaltatrice sarà tenuta senza alcuna eccezione, ad osservare le istruzioni e gli ordini anche verbali, che verranno impartiti dalla Subappaltante.

19.3 I materiali e le opere dovranno essere conformi per qualità a quanto previsto negli elaborati prodotti e confermati con l'ordine allegato al presente contratto e parte integrante che si intende qui richiamato, nonché alle descrizioni, prescrizioni e specifiche in essi contenuti, ed alle Norme legislative vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori

19.4 Eventuali soluzioni tecniche e utilizzo di materiali alternativi a quanto previsto dal summenzionato ordine, dovranno essere sottoposti dalla Subappaltatrice all'esame della Subappaltante, e si considereranno accettati solo in caso di approvazione scritta da parte di quest'ultima. Resta inteso che ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico della Subappaltante, previo eventuale accordo scritto.

19.5 Alla Direzione Lavori è affidato il giudizio insindacabile sulla qualità dell'esecuzione delle opere.

SUBAPPALTATRICE

[redacted]

[redacted]

Art. 20 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

20.1 La Subappaltatrice dichiara di essere a conoscenza che la Subappaltante adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza al quale è tenuta a conformarsi per quanto applicabile all'attività oggetto del presente contratto. Essendo la Subappaltante certificata in accordo alla UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001 – UNI ISO 39001, UNI ISO 37001, UNI/PdR 125 e SA 8000, la Subappaltatrice è tenuta a sottostare pienamente alla documentazione tecnica/ambientale/sicurezza/qualità e di Responsabilità Sociale, che con la sottoscrizione del presente dichiara espressamente di ben conoscere.

20.2 Nel caso anche la Subappaltatrice fosse certificata in accordo alle norme sopraindicate, questa ha la facoltà di utilizzare propria documentazione del Sistema di gestione, purché preventivamente approvata dalla Subappaltante.
Quest'ultima può richiedere qualsiasi documentazione riguardante processi e prodotti che ritiene possano avere implicazione sulla qualità, aspetti ambientali sicurezza e salute dei lavoratori oppure promuovere azioni di verifica sul campo.

20.3 L'inosservanza da parte della Subappaltatrice dei requisiti previsti dal Sistema di Gestione Integrato della Subappaltante e gli esiti negativi delle verifiche sul campo e requisiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza e Testo Unico Ambientale rappresentano un giustificato motivo di risoluzione del presente contratto, che la Subappaltante si riserva quindi di adire con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni.

20.4 La Subappaltatrice è tenuta a dare comunicazione immediata alla Subappaltante di eventuali provvedimenti a suo carico che riguardino l'inosservanza di norme ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori.

20.5 La Subappaltatrice è tenuta altresì a fornire informazione e formazione ai propri dipendenti circa la Politica Integrata dalla Subappaltante, e riguardo le procedure previste per la gestione delle attività che possono avere impatti sull'ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

20.6 È facoltà della Subappaltante allegare al presente contratto di subappalto apposita documentazione tecnica ed operativa (ad esempio: istruzioni operative, Piano Controllo Qualità, modulistica, procedure o altra documentazione, nella versione in vigore alla data di stipula del presente contratto) descrivente le modalità di esecuzione dei lavori ed i relativi controlli a cui la Subappaltatrice è tenuta a sottostare nell'ambito dell'attività subappaltata.

20.7 Sottoscrivendo il presente contratto la subappaltatrice si impegna a comunicare alla subappaltante eventuali variazioni concernenti la Responsabilità Sociale d'impresa ispirata allo standard SA 8000.

Art. 21 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01

21.1 La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 e di avere preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.a. ai sensi del D.Lgs 231/01 ed in particolare, del Codice Etico consultabile sul sito internet www.pavonispa.com, al quale si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.
La controparte garantisce pertanto che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.a. o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell'organizzazione.

21.2 Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/01, legittimano Pavoni S.p.a. a risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall'esito dello stesso.

Art. 22 - ALIQUOTE IVA

22.1 Il corrispettivo dei lavori oggetto del presene contratto, sarà assoggettato alla seguente aliquota iva:
☐ REVERSE CHARGE prestazioni comparto edile e settori connessi, l'iva verrà applicata ai sensi dell'art 17 comma 6 lett a ter) del DPR 633/72 – NATURA DELL'OPERAZIONE N.6.7

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEGLI OBBLIGHI E DEL CREDITO DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO

23.1 È fatto espresso divieto alla Subappaltatrice di poter cedere a altri i diritti e le obbligazioni risultanti dal presente contratto. In particolare resta esclusa la cedibilità di qualsivoglia credito spettante alla stessa a fronte del presente contratto, con la conseguente responsabilità, nei confronti della Subappaltante, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte della Subappaltatrice di conferire a Terze Parti mandati speciali all'incasso oppure a fare comunque ricorso a altre forme di delega del pagamento.

Art. 24 – PATTO DI RISERVATEZZA

24.1 Il Subappaltatore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare o comunque rivelare a terzi, per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere di contratto, informazioni o dati riguardanti la Subappaltante, la Committente Principale o i relativi gruppi di appartenenza o società nei cui confronti la Subappaltante e/o la Committente principale siano a loro volta vincolate da obblighi di segretezza o riservatezza, di cui sia comunque venuta a conoscenza in esecuzione del presente Contratto. In particolare, il Subappaltatore è obbligato a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto, e a non divulgare e/o utilizzare qualsiasi informazione che non sia di pubblico dominio.

[redacted]

[redacted]

24.2 Il Subappaltatore è in ogni caso tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi dei lavori o su quanto fosse venuto a conoscenza durante lo svolgimento dei lavori ed a causa degli stessi, salvo esplicito benestare della Subappaltante. Il Subappaltatore si impegna inoltre a non effettuare riprese fotografiche, fotografie e comunque a non archiviare e divulgare immagini di sorta per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere e degli impegni di contratto. Il Progetto, così come più in generale tutti i disegni, i documenti e le informazioni fornite, in qualsiasi forma, dalla Subappaltante al Subappaltatore in relazione al presente contratto hanno carattere strettamente riservato; il Subappaltatore, pertanto, non potrà divulgarli, fotocopiarli ed utilizzarli per scopi non connessi con quelli del Contratto.

24.3 Gli obblighi assunti dal Subappaltatore ai sensi del presente articolo debbono intendersi assunti anche per i propri dipendenti, consulenti, fornitori e per i terzi che, tramite il Subappaltatore, vengano comunque a conoscenza delle informazioni e dei dati riservati di cui al presente contratto. L'obbligo di cui al presente articolo sopravvivrà alla cessazione degli effetti del Contratto per qualsiasi motivo.

Art. 25 - COMPLIANCE

25.1 Le PARTI dichiarano e garantiscono reciprocamente che lo svolgimento delle attività di cui al CONTRATTO da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
A tal fine le PARTI dichiarano di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato rispettivamente da ciascuna di esse ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 231/2001, nonché il Codice Etico di Pavoni S.p.A. adottato e disponibile sul sito internet www.pavonispa.com, impegnandosi a conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al CONTRATTO.

25.2 Ciascuna PARTE si impegna a non effettuare alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Pavoni S.p.A.

Art. 26 - ANTICORRUZIONE

26.1 Pavoni S.p.a. ha attuato il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma volontaria UNI ISO 37001:2016, definendo misure idonee al perseguimento della cultura della legalità; proibendo ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo che coinvolga non solo Funzionari Pubblici ma anche soggetti privati e applicando tutte le procedure necessarie a verificare il rispetto della Politica, del Codice Etico e delle Leggi Anticorruzione applicabili.
Il contraente, pertanto, si impegna; al rispetto delle politiche anticorruzione adottate da Pavoni S.p.a. e disponibili presso il proprio sito web aziendale; a garantire adeguata formazione ai propri dipendenti in materia di corruzione e di politiche per la sua prevenzione e ad adottare tutte le misure necessarie alla prevenzione della corruzione. In caso di mancata attuazione di quanto sopra Pavoni S.p.a. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto.

Art. 27 - DICHIARAZIONI DEI CONTRAENTI

27.1 Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto e le singole clausole del medesimo e confermano che tutto ciò è conforme a quanto concordato e di avere preventivamente discusso e negoziato ogni singola clausola del contratto e che l'insieme delle stesse rappresenta l'effettiva volontà delle parti.

27.2 Ogni eventuale modifica del presente contratto, dovrà essere concordata tra le parti, e risultare da atto scritto integrativo sottoscritto da entrambe le parti.
Le parti dichiarano di essere state reciprocamente informate sulle modalità di trattamento e di utilizzo dei rispettivi dati personali e di dichiarare che i medesimi verranno trattati e conservati in conformità alla normativa sulla Privacy tempo per tempo applicabile.

Art. 28 – REGISTRAZIONE – NORME DI RINVIO

28.1 La registrazione del presente contratto, prevista nel solo caso d'uso, sarà a spese e cura della parte che la richiede. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la subappaltatrice e la subappaltante in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, nonché in ordine ad atti ad esso comunque connessi, sarà risolta da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza formalità di procedure, irritualmente. La sede dell'arbitrato sarà Brescia. Le spese relative alla procedura arbitrale faranno carico alle parti in conformità con le applicabili risoluzioni del collegio arbitrale.

29.2 Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, non demandabile al giudizio arbitrale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

[redacted]

[redacted]

Art. 30 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' ART.3 LEGGE 136/2010

30.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, la subappaltatrice si assume l'obbligo di ottemperare alla tracciabilità dei flussi finanziari come da articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136, come modificato nel testo dal Decreto Legge 12/11/2010 n.187 e dalla relativa legge di conversione n.217/2010, relativi a tutte le transazioni connesse con il presente contratto, l'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.-

30.2 L'impresa subappaltatrice, titolare del contratto identificato con CIG e CUP, in particolare si impegna a:

a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa subappaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

30.3 L'impresa Subappaltatrice si impegna ad inserire nei propri contratti ed in tutti i rapporti commerciali intrattenuti con i propri fornitori in ragione dell'esecuzione del presente contratto, la clausola di cui al comma 1, lettera a).

30.4 L'impresa subappaltante si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati.

30.5 Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Brescia dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Art. 31 – PRIVACY

31.1 Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, e s.m.i. e Reg. 679/2016/UE), la PAVONI S.P.A. procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa. L'informativa completa e la documentazione per l'esercizio dei diritti sono disponibili sul sito internet aziendale www.pavonispa.com.

***

Letto, approvato e sottoscritto

Vobarno (BS), 12 dicembre 2023

[redacted]

[redacted]

Le parti contraenti dichiarano espressamente di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, i seguenti articoli regolanti il presente contratto:

Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art 29, art. 30, art 31.

Vobarno (BS), 12 dicembre 2023

[redacted]

[redacted]